

COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di VICENZA



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera di C.C. n.5 del 28/01/2021

INDICE GENERALE

CAPO I - SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

- art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- “ 2 - Il Servizio di Polizia Rurale

CAPO II - TUTELA DELLA PROPRIETA'

- “ 3 - Ingresso nei fondi altrui “
- 4 - Occupazione dei fondi altrui.
- “ 5 - Passaggio di bestiame attraverso fondi altrui
- “ 6 - Esercizio della caccia e della pesca
- “ 7 - Utilizzo dei boschi
- “ 8 - Asportazione di prodotti dai fondi altrui
- “ 9 - Danneggiamento su fondi altrui
- “ 10 - Terreni abbandonati
- “ 11 - Pascolo del bestiame
- “ 12 - Custodia del bestiame
- “ 13 - Modalità e mezzi per il trasporto di animali d'allevamento
- “ 14 - Animali di terzi ritrovati su fondi altrui
- “ 15 - Cani a guardia di proprietà rurali
- “ 16 - Accensione di fuochi nei fondi
- “ 17 - Abbruciamento dei residui vegetali

CAPO III - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

- “ 18 - Strade comunali
- “ 19 - Strade vicinali e interpoderali
- “ 20 - Manifestazioni sportive su strada
- “ 21 - Alberi e siepi prospicienti le strade extraurbane
- “ 22 - Fondi confinanti e/o prospicienti le strade pubbliche
- “ 23 - Corso naturale delle acque
- “ 24 - Inquinamento delle acque
- “ 25 - Deflusso delle acque
- “ 26 - Pozze ed abbeveratoi

CAPO IV - TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

- “ 27 - Trattamenti fitosanitari
- “ 28 - Denuncia di malattie delle piante
- “ 29 Prevenzione delle malattie delle piante
- “ 30 - Esche avvelenate
- “ 31 - Denuncia di malattia degli animali

CAPO V - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

- “ 32 - Fabbricati rurali
- “ 33 - Ricoveri per animali
- “ 34 - Depositi di sostanze infiammabili
- “ 35 - Trasporto, spargimento ed interrimento delle deiezioni animali
- “ 36 - Divieto di concimazione

CAPO VI - TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

- “ 37 - Impianti di alveari
- “ 38 - Malattie delle api

CAPO VII - TUTELA DELLA NATURA

- “ 39 - Circolazione di veicoli in ambiente rurale
- “ 40 - Campeggio
- “ 41 - Rifiuti
- “ 42 - Asportazione di materiali lapidei
- “ 43 - Prodotti del pascolo e del bosco
- “ 44 - Specie protette
- “ 45 - Raccolta di funghi, fiori, frutti ed asparagi selvatici su proprietà privata
- “ 46 - Funghi non commestibili o velenosi
- “ 47 - Raccolta di funghi, fiori, frutti ed asparagi selvatici su proprietà pubblica

CAPO VIII - VIGILANZA E SANZIONI

- “ 48 - Incaricati alla vigilanza
- “ 49 - Procedura in caso di violazione
- “ 50 - Omesso pagamento della sanzione
- “ 51 - Ricorso contro la sanzione
- “ 52 - Esame del ricorso
- “ 53 - Valutazione delle sanzioni in caso di ordinanza-ingiunzione
- “ 54 - Pagamento rateale
- “ 55 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
- “ 56 - Sanzioni accessorie
- “ 57 - Violazione commessa da subordinato ad autorità superiore
- “ 58 - Norme di riferimento

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

- “ 59 - Disposizioni finali

CAPO I° - SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.

Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio comunale, la regolare applicazione delle Leggi e dei Regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione Veneto, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti, al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente.

art. 2 - Il Servizio di Polizia Rurale.

1. Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco, è di competenza dell'Ufficio Ambiente del Comune e viene svolto principalmente dalla Polizia Locale, con eventuale coordinamento, se espressamente autorizzati dagli Enti di appartenenza, con gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, con le Guardie Forestali dello Stato, della Regione e della Provincia, nonché dagli Ausiliari di Polizia Rurale.

2. Sono considerati Ausiliari di Polizia Rurale le Guardie giurate ecologiche/ambientali, ittiche, venatorie e gli Ispettori ambientali comunali.

CAPO II° - TUTELA DELLA PROPRIETA'

art. 3 - Ingresso nei fondi altrui.

1. E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non in attività di coltura, muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo gli aventi diritto nei casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, devono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

2. Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa di filo spinato in tutto il territorio del Comune. Per il medesimo motivo è altresì obbligatoria la rimozione del filo spinato che sia già presente nelle recinzioni delle proprietà private.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica o da una calamità, imponga l'occupazione e/o l'attraversamento del fondo stesso.

art. 4 - Occupazione di fondi pubblici.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di sedimi stradali, fondi e manufatti rurali di proprietà pubblica senza le necessarie autorizzazioni.

L'occupazione dei siti e manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali.

art. 5 - Passaggio di bestiame attraverso fondi altrui.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, come definiti al I° comma dell'art. 3 precedente, col bestiame sia sciolto che aggogato, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono essere cagionati all'altrui proprietà.

art. 6 - Esercizio della caccia e della pesca.

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.

art. 7 - Utilizzo dei boschi.

L'utilizzo di boschi deve avvenire nel rispetto della Legge Regionale n. 52/1978 e delle norme contenute nelle prescrizioni di polizia forestale approvate dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 83/1980 e successive modifiche.

art. 8 - Asportazione di prodotti dai fondi altrui.

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo, anche se spogliati del prodotto, è fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, spigolare, rastrellare e raspollare salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Responsabile del servizio competente per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi locali. 2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i prodotti rinvenibili sono stati visibilmente abbandonati dal proprietario.

art. 9 - Danneggiamenti su fondi altrui.

E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

art. 10 - Terreni abbandonati.

1. E' vietato lasciare i terreni in stato di completo abbandono e mantenere situazioni di degrado ambientale.
2. I terreni incolti e/o abbandonati devono essere sfalciati o arati almeno due volte l'anno, entro fine luglio ed entro fine agosto, al fine di evitare la proliferazione di animali molesti, di erbe infestanti e/o causanti allergie e di ridurre il rischio di incendi.

art. 11 - Pascolo del bestiame.

1. E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.
2. L'esercizio del pascolo su suolo pubblico è soggetto a speciale normativa nonché alle consuetudini ed usi locali.
3. Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.
4. E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie nei boschi, così come definito dall'art. 14 della L.R. 52/1978, salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità Forestale competente.

art. 12 - Custodia del bestiame.

La custodia del bestiame deve essere effettuata da persone idonee ed in numero sufficiente, in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.

art. 13 - Modalità e mezzi per il trasporto degli animali da allevamento.

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi e, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (D.lgs n° 532/1992 - in attuazione della Direttiva 91/628/CE - e Reg. n° 1/2005/CE).
2. In conformità a quanto prescritto dalle norme specifiche che disciplinano l'attività, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

art. 14 - Animali di terzi ritrovati su fondi altrui.

1. Chiunque trovi nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, deve avvisare le autorità competenti e, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli, con le modalità di legge, fino al momento del ritiro da parte del proprietario che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del C.C., nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà,

. art. 15 - Cani a guardia di proprietà rurali.

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato e, tramite appositi cartelli, segnalata la presenza di cani, al fine di prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna o accedano alle strade e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

art. 16 - Accensione di fuochi nei fondi.

1. In riferimento alle vigenti normative di carattere nazionale nonché alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Veneto, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto a distanza inferiore a cento metri dai boschi, salvo le eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di Massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Vicenza ai sensi del R.D.L.

3267/1923.

2. Per l'accensione dei falò tradizionali è necessaria la comunicazione al Comune su apposita modulistica come previsto dall'art. 57 del T.U.L.P.S

3. L'uso di bracieri, griglie, barbecue in installazioni fisse e l'impiego di analoghe strutture portatili e simili (in seguito denominati "strutture") per la cottura di cibi da consumare sul posto, purché in regola con le normative di settore e perfettamente funzionanti, è consentito unicamente:

- Nelle aree pubbliche appositamente attrezzate;
- In corti, giardini o parchi di fabbricati adibiti ad uso abitativo/rurale/commerciale/turistico, sempre che risultino localizzati ad una distanza inferiore a 50 metri dai fabbricati stessi;
- Nelle aree non boscate;
- In aree autorizzate da specifico provvedimento del Comune;
- In manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune;

4. Nell'utilizzo delle strutture dovranno essere osservate le seguenti precauzioni:

- è fatto obbligo al detentore delle strutture di adottare ogni precauzione volta ad evitare il rischio di incendi;
- le strutture dovranno essere sollevate da terra;
- è fatto obbligo di non abbandonare in loco ceneri e braci prodotte con l'utilizzo delle strutture;
- I fuochi di qualsiasi genere dovranno essere mantenuti sotto diretto controllo di un operatore e, a fine uso, dovranno essere spenti del tutto, senza lasciare incustodite fiamme o braci accese;
- l'accensione dei fuochi dovrà avvenire sempre in aree preventivamente ripulite in modo che non vi possa essere continuità con altro materiale infiammabile, nonché avere cura che le fiamme non possano avere contatto con alcunché di infiammabile e che le faville che si vengono a produrre possano ricadere in aree incombustibili o rese tali;
- dovranno essere presenti uno o più estintori o mezzi di analoga efficacia (recipienti d'acqua, coperte ignifughe, ecc.) a seconda dell'entità delle strutture;

5. In caso di forte vento è vietato l'utilizzo delle strutture.

6. Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele e negli spazi vuoti previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario

per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

7. In ogni caso dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni alla proprietà e per evitare ogni pericolo d'incendio. In particolare, il fuoco non può essere lasciato incustodito.
8. Al fine di prevenire gli incendi, il Responsabile del servizio competente può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari dei terreni circostanti agli abitati e dei terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

art. 17 - Abbruciamento dei residui vegetali.

1. Ai sensi della Legge 116/2014 e della L.R. 11/2014 è fatto divieto di bruciare l'erba secca dei prati in tutto il territorio di competenza, salvo casi particolari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio competente.

2. La legge succitata prevede che, in alternativa al corretto smaltimento dei residui vegetali quali rifiuti, o all'accumulo ordinato nei fondi al fine di una loro naturale trasformazione in compost, ovvero alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici e successivo interrimento, sia consentito l'abbruciamento dei residui vegetali.

3. L'abbruciamento deve avvenire secondo le prescrizioni della Regione Veneto e con modalità tali da evitare l'espandersi di incendi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

In particolare devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- l'abbruciamento è vietato dal 30 giugno al 1 settembre e nei periodi individuati dalle ordinanze regionali;

- le operazioni devono essere effettuate sul luogo di produzione dei residui;- la combustione deve avvenire:

a) ad almeno 20 metri da edifici di terzi;

b) a non meno di 100 metri dalle zone boscate;

c) con cumuli di dimensione limitata;

d) isolando la zona circostante tramite una fascia libera da residui vegetali;

- la vigilanza deve essere costante fino alla completa estinzione di focolari e braci;

- la quantità giornaliera massima da abbruciare per ettaro è di 3 metri steri di residui vegetali.

CAPO III° - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

art. 18 - Strade comunali.

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali.
2. E' fatto altresì divieto di ostruire, in tutto od in parte, la sede delle strade comunali mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal vigente Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico.
3. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.
4. Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.

art. 19 - Strade vicinali e interpoderali.

1. Le strade vicinali di uso pubblico sono soggette alle norme della Legge n. 1446/1918 e s.m.i, del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e, ove iscritte allo stradario comunale, al Regolamento comunale sulle Strade Vicinali.

2. I frontisti e/o i proprietari delle strade di pubblica utilità, per garantire la pubblica incolumità, devono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa e/o la relativa cunetta stradale o inibiscano la necessaria visibilità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del piano stradale e della relativa cunetta stradale.

3. Qualora il fosso stradale per qualunque altra ragione, anche per eventi naturali, sia ingombro, il frontista e/o il proprietario ha l'obbligo di ripristinare immediatamente il fosso medesimo e/o la cunetta stradale.

4. Tutte le strade vicinali o interpoderali, classificate o indicate come tali dalle mappe catastali, devono essere mantenute, a cura dei proprietari/frontisti, in buono stato di percorribilità, con la dovuta pendenza verso i lati, ovvero verso monte, e non ci dovranno essere impedimenti fissi tali da non garantire il passaggio dei mezzi agricoli.

5. I proprietari e i frontisti sono obbligati ad aprire ai lati della strada una cunetta od un fosso provvedendo a mantenerli costantemente liberi in modo da garantire il regolare e rapido deflusso delle acque superficiali e meteoriche senza creare danni alla viabilità e ai fondi altrui.

6. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico, ancorchè non demaniali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale, alle banchine, ed ai fossi di deflusso delle acque piovane. In seguito dell'aratura sia mantenuto e/o creato idoneo scolo di deflusso delle acque e la distanza minima dal ciglio stradale, quando non esista una scolina di perimetrazione, sia di ml. 1,50. In presenza di scolina tale distanza deve essere di ml. 1.00. In caso di ostruzione del canale o del fosso durante le operazioni di aratura è fatto obbligo dell'immediato ripristino funzionale dell'opera.

art. 20 - Manifestazioni sportive su strada.

1. Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche e private, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, devono essere preventivamente autorizzate dai legittimi proprietari dei fondi stradali compresa l'Autorità Comunale. Il Comune può richiedere una polizza fidejussoria o un deposito cauzionale a garanzia del ripristino di eventuali danni derivanti dalla manifestazione.
2. In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto nel corso della manifestazione medesima.
3. E' fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposti, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte e alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati.
4. E' fatto obbligo altresì agli organizzatori, attivare adeguata vigilanza per tutta la durata della manifestazione, mediante un numero di addetti congruo alla portata della manifestazione e all'estensione del territorio interessato. I nominativi devono essere specificatamente riportati nel provvedimento di autorizzazione amministrativa della manifestazione stessa.
5. E' vietato l'utilizzo di prodotti coloranti indelebili sulla sede stradale e relative pertinenze.

art. 21 - Alberi e siepi prospicienti le strade extraurbane.

1. La piantumazione e le crescite spontanee di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo, ovvero per coltura del terreno o del bosco, devono avvenire nel rispetto delle norme

dettate dal Codice Civile, dalle Leggi forestali, nonché dalla Legge 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).

2. I proprietari, gli affittuari e i titolari di un diritto di godimento su terreni e/o fabbricati, confinanti o prospicienti le vie pubbliche o ad uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere sgombro da alberi ed arbusti il bordo delle strade suddette, entro una fascia minima profonda 3 metri a monte e a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale. Hanno altresì l'obbligo di eliminare, oltre tale fascia, ogni alberatura che, per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale in previsione di eventi meteorologici intensi. Nel caso di piante protette da normative forestali o comunali è necessaria la relativa autorizzazione al taglio.

3. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo che rami e radici non oltrepassino il confine terra-cielo (a tutta altezza) e non danneggino la sede stradale, non nascondano la segnaletica e non costituiscano ostacolo allo spazio visivo e di passaggio pedonale e veicolare. L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private che siano assoggettate a servitù di pubblico passaggio compresi sentieri e/o percorsi a valenza paesaggistica.

4. In particolare, con l'esclusione delle strade interpoderali, di quelle private e dei sentieri e percorsi paesaggistici, a partire da 20 metri dall'inizio e fino a 20 metri dalla fine del lato interno della curva, nonché per 20 metri prima e dopo nelle intersezioni stradali e in corrispondenza dei passi carrai, le siepi non potranno avere altezza superiore a metri 0,80 sul livello stradale.

5. Le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordate con l'Ente proprietario o gestore della strada (Provincia o Comune), al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità.

art. 22 - Fondi confinanti e/o prospicienti le strade pubbliche.

1. I proprietari, gli affittuari e i titolari di un diritto di godimento su terreni e/o fabbricati, confinanti o prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio e/o all'estirpamento delle erbe e a tenere puliti e sgombri i suddetti siti in modo tale da evitare pericoli per la circolazione, degrado dello stato dei luoghi e pericolo d'incendio.

2. Gli stessi soggetti sono tenuti inoltre alla manutenzione delle ripe stradali (sia con "arzeri", sia con "maxière"), dei fossi, delle cunette ed al mantenimento delle capezzagne. In caso di danneggiamenti alle vie pubbliche attribuibili alla mancanza di manutenzione dei fondi contermini, i relativi proprietari dovranno risarcire dei danni l'Ente proprietario della strada.

art. 23 - Corso naturale delle acque.

Per assicurare il regolare deflusso delle acque sorgive e meteoriche è fatto divieto di apportare qualsiasi variazione ai corsi d'acqua naturali, mediante le discariche di materiali di qualsiasi natura, le piantagioni negli alvei, le alterazioni degli argini e le deviazioni abusive.

art. 24 - Inquinamento delle acque.

E' fatto divieto di immettere sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nell'acqua delle sorgenti, dei pozzi e dei corsi d'acqua sia pubblici, sia privati.

art. 25 - Deflusso delle acque.

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese e

previa concertazione fra le parti, ad effettuare tutte le opere idrauliche di ripristino del deflusso anche se ricadono sul fondo inferiore.

2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali.

art. 26 - Pozze ed abbeveratoi.

Le pozze e gli abbeveratoi devono essere tenuti puliti. In essi è vietato lavare e/o gettare oggetti e sostanze di qualsiasi specie. Attorno ad essi è vietato il lavaggio degli animali o dei veicoli.

CAPO IV° - TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

art. 27 - Trattamenti fitosanitari.

1. Nell'evidenza della comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive, L'Autorità comunale, d'intesa con il Servizio fitopatologico provinciale, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 987/1931 e s.m.i., recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche.

2. Le pratiche inerenti i trattamenti con prodotti fitosanitari sono regolamentate dalle normative di settore e precisamente:

- D.Lgs. n. 194/1955 e s.m.i. di recepimento della direttiva 91/414/CE;
- D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1720/2004 e n. 1619/2006;- D.G.R. n. 1379/2012.

art. 28 - Denuncia di malattia delle piante.

1. Salvo le disposizioni dettate dalla Legge 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 1070/1933, modificato con R.D. 2504/1937, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo ed ad altri interessati ai fondi agro-silvo-pastorali, di denunciare all'Ufficio Ambiente del Comune la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi.
2. In ogni caso chiunque ha notizie di un'invasione di insetti o di un'epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso all'Ufficio Ambiente del Comune per gli adempimenti di competenza.

art. 29 - Prevenzione delle malattie delle piante.

1. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dall'invasione d'insetti e di crittogame, il Responsabile dell'Ufficio Ambiente comunale, sentita l'Autorità forestale competente, cui spetta in ogni caso l'assegnazione delle piante da abbattere, può ordinare il taglio delle piante infette e le estrazioni delle ceppaie morte.

1. I proprietari di arbusti/alberi colpiti da processionaria sono obbligati ad eliminare i nidi prima della schiusa.

art. 30 - Esche avvelenate.

1. La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali.

2. E' consentito l'uso di esche anche in zone non recintate, utilizzando apposite stazioni chiuse, solo nei casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con

provvedimento del Sindaco. 3. Rimane esclusa dalle norme del presente Regolamento l'attività svolta dalle ditte di disinfestazione autorizzate dall'U.L.S.S.

4. E' comunque fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno all'uomo e agli animali domestici, di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esso, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo (o prato) avvelenato".

art. 31 - Denuncia di malattia degli animali.

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all'Ufficio Ambiente del Comune le malattie infettive e diffusive di cui all'elenco del D.P.R. 320/1954 e s.m.i. e di quelle altre che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell'U.L.S.S.

CAPO V° - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

art. 32 - Fabbricati rurali.

1. Per fabbricato rurale s'intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.

2. I fabbricati rurali sono soggetti alle medesime norme igienico-sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.

3. Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni del R.E.C. e dello strumento urbanistico generale.

4. Le acque piovane dei fabbricati rurali non devono arrecare danni a persone, strade e ai fondi attigui. Lo stesso principio vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali, impermeabilizzate e non (cortili, aie).

5. Non potranno essere incanalate nei corsi d'acqua le acque provenienti da tali siti qualora le stesse siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti e non siano state adeguatamente e preventivamente trattate.

6. Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, recinti di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di apposite vasche di raccolta a tenuta.

7. Tali vasche devono essere costruite e gestite in base alla vigente normativa in materia, per garantire un corretto utilizzo dei materiali trattati i quali, a seconda delle caratteristiche chimicofisiche dei reflui, saranno smaltite dall'azienda agricola mediante spandimento sul suolo agricolo o conferite in strutture di trattamento.

8. In ogni caso dovranno essere rispettate le norme relative alla compatibilità idraulica previste dalla strumentazione urbanistica vigente.

art. 33 - Ricoveri per animali.

1. I ricoveri per animali destinati ad attività zootecniche familiari (s'intendono attività zootecniche familiari quelle attività limitate all'utilizzo personale e non destinate alla vendita), fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri: a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;

b) evitare il ristagno delle deiezioni;

c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;

d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;

e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;

f) garantire protezione e benessere agli animali.

2. I ricoveri per animali destinati ad attività zootecniche non familiari, di seguito denominati ricoveri zootecnici, devono essere costruiti o adeguati con autorizzazione del Comune (che la rilascia previo parere favorevole del Servizio Igiene e Sanità e del Servizio Veterinario di Sanità animale ed Igiene degli allevamenti dell'U.L.S.S.), nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene (art. 54 del D.P.R. n° 303/1956) e sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/2008), dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.lgs. n° 533 e 534/1992; D.P.R. n° 233/1988) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.lgs. n. 146/2001; D.lgs. n. 331/1998; Direttiva 2001/93/CE recante modifica alla direttiva 1991/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richiede una valutazione di impatto ambientale.

3. I ricoveri zootecnici devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni e devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

4. Fatte salve le norme edilizie comunali e le norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati seguendo i volumi specifici da assegnare a ciascun animale indicati nelle Linee Guida emanate dalla Regione Veneto. **art. 34 - Depositi di sostanze infiammabili.**

1. Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sensibili quantità di sostanze infiammabili, da usare per lavori agricoli o forestali, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U.L.P.S. L. 773/1931 e del relativo Regolamento 635/1940, nonché le norme di cui ai D.M. Interno n. 228/1934 e n. 145/1937.
2. Per lo stoccaggio del Gas di Petrolio Liquefatto (G.P.L.) dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 620/1955, alle Leggi n. 327/1958 e n. 169/1962, nonché al D.P.R. 208/1971 e s.m.i.
3. Ove dovuto per legge, si dovranno osservare:
 - le Leggi n. 1570/1941, n. 469/1968 e n. 966/1965 in merito all'organizzazione dei servizi antincendio;
 - i D.P.R. n. 547/1955 e 689/1969 riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - il D.M. n. 1973/1975 riguardante la Vigilanza delle aziende ed industrie pericolose soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

art. 35 - Trasporto, spargimento ed interrimento delle deiezioni animali.

1. I mezzi per il trasporto delle deiezioni solide e liquide debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali.

2. Per orari e modalità di spargimento ed interrimento delle deiezioni animali si richiama il vigente Regolamento comunale per lo spargimento delle deiezioni zootecniche, il D.lgs. 152/2006 e le D.G.R.V. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e s.m.i.

art. 36 - Divieto di concimazione.

E' fatto divieto esercitare il pascolo di mandrie con bestiame vagante o greggi, nonché di concimare con prodotti organici, di sintesi o naturali, nelle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico.

CAPO VI° - TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

art. 37 - Impianti di alveari.

Conformemente alla L. 313/2004, alla L.R. 23/1994 e alla L.R. 14/2006 e s.m.i., gli alveari, sia fissi, sia nomadi, devono essere autorizzati dal proprietario del fondo e registrati presso il Servizio Veterinario di Sanità animale ed Igiene degli allevamenti dell'U.L.S.S. , il quale ne dà comunicazione all'Autorità comunale.

art. 38 - Malattie delle api.

1. Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena costati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Servizio Veterinario di Sanità animale ed Igiene degli allevamenti dell'U.L.S.S.

2. In attesa delle disposizioni impartite dal Servizio Veterinario, il proprietario deve garantire che materiale ed attrezzi dell'apiario infetto vengano isolati e non vengano a contatto con altri apiari/api.

CAPO VII° - TUTELA DELLA NATURA

art. 39 - Circolazione di veicoli in ambiente rurale.

1. E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo con l'esclusione dei mezzi agricoli e dei mezzi che si rendessero necessari alla coltivazione/manutenzione dei fondi.
2. Tale divieto riguarda altresì le strade silvo-pastorali e aree assimilate.
3. Sono considerate strade silvo-pastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive e sono assimilate alle strade silvo-pastorali: a) le piste forestali; b) le piste di esbosco; c) i piazzali di deposito di legname (esclusi quelli situati lungo la viabilità ordinaria); d) i sentieri e le mulattiere;

Sono escluse le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni.

4. Nelle suddette strade ed in quelle individuate come strade silvo-pastorali dagli Enti preposti, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14/1992, è vietata la circolazione con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi:

- impiegati nei lavori agricoli e forestali;
- di vigilanza ed antincendio;
- di assistenza sanitaria e veterinaria;
- dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada e di chi debba transitare per motivi professionali, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili. Potranno comunque venire concessi appositi permessi giornalieri di circolazione su richiesta motivata da parte delle persone interessate.

Mentre è sempre ammessa la circolazione dei mezzi di pubblico servizio, i rimanenti mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Responsabile del Servizio Comunale competente.

5. Nelle aree assimilate sopra indicate, possono essere disposte limitazioni alla circolazione dei velocipedi con ordinanza del Responsabile del Servizio competente.

6. I suddetti divieti non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 384/1978.

7. I divieti di circolazione verranno resi noti al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica interdittiva. E' vietato danneggiare o asportare la segnaletica interdittiva.

art. 40 - Campeggio.

1. E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dalla Regione Veneto a norma delle leggi vigenti in materia.
2. Il Responsabile del servizio competente può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodi e per luogo, nel rispetto della normativa igienicosanitaria, purché funzionali alle attività organizzate nell'ambito della L.R. 21/1995, nonché in caso di calamità sia per i soccorsi sia per i residenti evacuati dalle abitazioni.

art. 41 - Rifiuti.

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi, pascoli e terreni incolti, lungo alvei torrentizi, scarpate, voragini e comunque in qualsiasi parte del territorio comunale.
2. In caso d'inadempienza il Sindaco dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree, con addebito delle spese in danno dei soggetti obbligati.

art. 42 - Asportazione di materiali lapidei.

1. Salvo quanto previsto dalle Leggi statali e regionali e dai loro Regolamenti applicativi in materia di cave, è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale, ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra.
2. Il Responsabile del servizio competente può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo, comunque, quanto previsto dalla Legge dello Stato in materia di rinvenimenti e quanto previsto dalle Leggi statali e regionali in materia di movimentazione di terreno in zone soggette a vincolo idrogeologico.

art. 43 - Prodotti del pascolo e del bosco.

1. In conformità alla Legge Regionale n. 53/1974 e s.m.i., nessuna limitazione è posta al proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonché per quelle sfalciate per la fienagione.
Sono tuttavia vietati il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione della pianta o di altra parte di essa salvo nei casi di malattie, rinnovo o sostituzione delle coltivazioni.
2. L'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvopastorale (cd. sottoprodotti) è soggetta alle limitazioni del presente Regolamento.
Ai sensi del presente Regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale (cd. sottoprodotti):
 - i funghi di qualsiasi specie e varietà;
 - i fiori selvatici di qualsiasi specie e varietà;
 - i muschi e i licheni;
 - i frutti selvatici (fragole, lamponi, mirtilli, more);
 - gli asparagi selvatici (“sparaxe de brusco, nogarole e bruscàndoli”); - chioccioline e rane.
3. E' fatto divieto di utilizzare e raccogliere i sottoprodotti del bosco e del pascolo, di cui al presente Regolamento, qualora il proprietario del fondo ne interdica la raccolta mediante idonea tabellazione dell'area.

art. 44 - Specie protette.

1. E' fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve e adulti salvo se autorizzati dall'Autorità competente, per scopi scientifici.
2. E' fatto divieto di raccogliere/catturare tutte le specie di rana e tutte le specie di chioccioline (genere *Helix*) nei periodi ed orari fissati dalla Legge Regionale n. 53/74 e s.m.i.
3. La raccolta di muschi e licheni è vietata, salvo quanto previsto dalla L.R. 53/74 e s.m.i.
4. E' vietato il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, a norma della L.R. 53/1974 e s.m.i.

5. E' fatto divieto di raccogliere tutte le specie di piante elencate al titolo terzo, art. 7 della L.R. n. 53/1974 e s.m.i..
6. La raccolta delle piante officinali deve essere effettuata ai sensi della Legge n. 99/1932 e s.m.i.

art. 45 - Raccolta di funghi, fiori, frutti ed asparagi selvatici su proprietà privata.

1. La raccolta dei funghi commestibili epigei è regolamentata dalla L.R. 23/1996 e s.m.i., nonché dal relativo Regolamento dell'Unione Montana.
2. E' vietata la raccolta dei funghi con rastrelli, uncini o altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo stato unico del terreno, ovvero all'ambiente
3. Sarà disposto il collocamento di segnali regolamentari nei luoghi di sosta e lungo le vie di accesso consentito alle zone di raccolta, con l'indicazione "Raccolta regolamentata di Funghi".
4. La raccolta di fiori, suffrutici e asparagi selvatici è regolamentata dalla L.R. 53/1974.

art. 46 - Funghi non commestibili o velenosi

1. E' fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità competente per soli scopi didattici e/o scientifici.
2. E' fatto divieto di distruggere i funghi non commestibili e/o velenosi.

art. 47 - Raccolta di funghi, fiori, frutti ed asparagi selvatici su proprietà pubblica.

E' vietata, salvo autorizzazione dell'Autorità competente e previa acquisizione del documento abilitante e/o dell'autorizzazione secondo le modalità fissate dagli Enti competenti, la raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da quelle indicate come protette dalla L.R. n. 53/1974 e s.m.i. , nonché dei suffrutici di sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva.

CAPO VIII° - VIGILANZA E SANZIONI

art. 48 - Incaricati alla vigilanza.

1. Sono incaricati dell'osservanza del presente Regolamento i Tecnici comunali dell'Ufficio Ambiente, gli Ispettori ambientali comunali, gli ufficiali ed agenti di Polizia Locale, i Forestali dello Stato, della Regione e della Provincia, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, nonché gli organi di Vigilanza sulla caccia e sulla pesca, le Guardie giurate degli Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
2. Le Guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, avere prestato giuramento innanzi all'Autorità competente e sono tenute al rispetto dell'art. 139 del predetto T.U.L.P.S.
3. Gli Ispettori ambientali comunali sono nominati dal Sindaco tra Cittadini volontari appositamente formati e dipendono dall'Ufficio Ambiente del Comune.

art. 49 - Procedura in caso di violazione.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 319/1976, dal R.D. n. 523/1904, dal D.P.R. n. 915/1982, dal R.D. n. 3267/1923 nel testo modificato ed integrato con la Legge n. 950/1967, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, il trasgressore entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione, è ammesso al pagamento della somma nella misura ridotta stabilita dalla Giunta comunale nell'apposita tabella, tenendo conto delle disposizioni dell'art.16 della legge n. 689/1981, modificato dall'art.52 del D.lgs. n.

213/1998.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio di Polizia Locale oppure a mezzo versamento in c.c. postale o su quello in c.c. bancario.

Nel verbale di contestazione o di notificazione devono essere indicate le modalità di pagamento.

3. Le violazioni delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 45, ai commi 1 e 4 dell'art. 47, al comma 1 dell'art. 48 e all'art. 49 sono presunte quando:

- a. nell'ambito di tutto il territorio amministrativo del Comune chiunque è trovato in possesso della fauna inferiore, dei sotto prodotti del bosco e del pascolo e della flora indicati nel presente regolamento in quantità superiore a quelle consentite e/o senza la prescritta abilitazione e/o autorizzazione;
- b. a formale intimazione, sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli dei contenitori portatili.

4. I controlli dei contenitori portatili possono essere esercitati dagli agenti incaricati all'osservanza della presente Legge, oltre che nelle zone di naturale diffusione della fauna inferiore, dei sottoprodotti del bosco e della flora indicati nel presente regolamento, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo le strade comunali extraurbane.

art. 50 - Omesso pagamento della sanzione.

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/1981, deve presentare rapporto, unitamente al verbale e agli atti prodotti, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Responsabile del servizio competente.

2. In caso di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal Responsabile del servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

art. 51 - Ricorso contro le sanzioni.

1. Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati indicati all'art. 6 della Legge n. 689/1981, nel termine di giorni 30 dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione, possono proporre ricorso ai soggetti competenti a ricevere il rapporto, indicati nel precedente articolo..

2. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

3. Il ricorso contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende anche alla sanzione accessoria. **art. 52 - Esame del ricorso.**

1. L'organo competente, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'Ufficio o Comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro 30 giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della somma in misura determinata secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 53 (fissato per ogni singola norma secondo i criteri stabiliti dall'art. 49, comma 1) del presente Regolamento, maggiorata delle spese di notifica all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento.

Qualora, invece, non ritenga fondato l'accertamento, l'organo competente, nei 30 giorni successivi, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o al Comando a cui appartiene l'organo accertatore e al ricorrente.

2. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione

amministrativa, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

art. 53 - Valutazione della sanzione in caso di ordinanza-ingiunzione.

1. L'organo competente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 689/1981, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità, collezione o intromissione. 3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.

4. Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

5. Nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento sono stabiliti inoltre i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, desunti, in particolare, dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti:

a. Il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate:

si applica una sanzione pari al minimo edittale o, se questo non è espresso, ad 1 / 10 del massimo. b. Il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura:

si applica una sanzione pari a 1,5 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/5 del massimo.

c. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento:

si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad 1/3 del massimo, se più favorevole; se il minimo non è espresso si applica una sanzione pari ad 1/3 del massimo.

d. Non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli, eventualmente proposti negli scritti difensivi, sono del tutto infondati:

si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/2 del massimo aumentabile fino a 4 volte il minimo o al, doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione.

e. Si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo:

si applica una sanzione fino al massimo edittale.

f. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari:

si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo edittale per ciascuno dei correi.

6. Resta stabilito che le sanzioni amministrative accessorie, qualora non specificamente previste nella norma di riferimento, saranno applicate sulla base di una attenta considerazione della natura della violazione e della personalità del trasgressore.

art. 54 - Pagamento rateale.

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, che può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta utile dall'interessato, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal trasgressore.
3. Se la richiesta dell'interessato è accolta, l'autorità competente dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili, da tre a trenta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
4. Dell'accoglimento della domanda, qualora il pagamento rateale non sia disposto con l'ordinanza-ingiunzione, è data comunicazione all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento. 5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

art. 55 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa gli interessati, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace.
2. Qualora con la sanzione amministrativa pecuniaria sia stata applicata anche una sanzione accessoria, gli interessati, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al Tribunale.

art. 56 - Sanzioni accessorie.

1. Nel caso in cui le violazioni del presente Regolamento comportino anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.
2. L'organo competente nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive entro un congruo termine in relazione all'entità delle opere da eseguire.
3. Qualora l'autore della violazione o la persona solidamente responsabile non adempiano a quanto ordinatogli, l'organo competente dispone d'ufficio l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari ponendo le spese a carico degli inadempienti.

art. 57 - Violazione commessa da subordinato ad autorità superiore.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incarico della direzione o vigilanza.

art. 58 - Norme di riferimento.

Per l'attuazione del presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della Legge n.689/1981 (modifiche al sistema penale).

CAPO IX° - DISPOSIZIONI FINALI

art. 59 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento si applicano gli usi e costumi locali.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
3. Il Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune.

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI:

- L.R. 53/1974 - Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora.
- L.R. 14/1992 - Modifiche alla L.R. 53/1974. Disciplina della viabilità silvo-pastorale.
- L.R. 23/1996 - Disciplina della raccolta dei funghi epigei freschi e conservati.
- L.R. 3/1998 - Modifica alla L.R. 23/1996.